



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Sindaco

Al Consiglieri comunali firmatari della nota 29 agosto
2019 (acquisita al prot. 40195 del 30 agosto 2019)

E per conoscenza

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

PROT. 41133
DEL 06/09/2019

Al Sig. Presidente della Corte dei Conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
sicilia.controllo@corteconticert.it

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
SEDE

OGGETTO: Risposta nota Consiglieri comunali 29 agosto 2019, avente ad oggetto "Direttive del Consiglio comunale a seguito della deliberazione n. 134/2019/PRSP della Corte dei Conti ed annullamento dei provvedimenti contrastanti".

Con la presente si accusa la ricezione della nota in oggetto indicata. Al di là della legittima contrapposizione politica e di schieramento, sorprendono le considerazioni che provengono da Consiglieri preparati ed esperti come i firmatari della missiva.

La nota del Consiglieri comunali è datata 29 agosto 2019, mentre il termine assegnato dalla Corte dei Conti, con la deliberazione n. 134/2019/PRSP, depositata in segreteria il 18 luglio 2019, spira il 18 settembre p.v. Nessun ritardo è, quindi, rinvenibile nell'adozione delle misure correttive. Tali misure, che rivestono evidentemente una rilevante importanza strategica, vanno adeguatamente valutate e ponderate.

Rispetto alla delibera di Giunta n. 233/2019, va preliminarmente rilevato che l'esecutivo non è organo competente ad assumere impegni e pagare spese per servizi.

La delibera di cui si chiede l'annullamento in autotutela, si limita a dare un indirizzo al dirigente, a manifestare una volontà politica ed assegnare le risorse economiche necessarie, rimanendo in capo al Dirigente dell'Ufficio teatro il compito di provvedere agli atti conseguenziali, di natura gestionale.

Ad oggi non risulta che siano stati assunti impegni né definiti accordi contrattuali riguardanti il teatro, fatti salvi quelli intervenuti precedentemente alla deliberazione della Corte dei Conti, n. 134/2019/PRSP.

La delibera della Giunta comunale n. 233/2019, che si allega alla copia trasmessa alla Corte dei Conti, è assistita da una approfondita istruttoria e da una dettagliata ed esauriente motivazione, che qui si richiamano.

Non si può non considerare che a fronte delle spese previste nella delibera, l'Ente registrerà entrate finanziarie da vendita biglietti e contribuzioni esterne, che si possono presumere di entità pari alle uscite. La gestione in house del teatro, già negli anni scorsi ha portato ad un sostanziale pareggio tra le entrate e le uscite, che può diventare addirittura un utile se vengono espunti i costi fissi ed indiretti, necessari per assicurare la funzionalità della struttura.

Parimenti si deve considerare che alcuni dei costi fissi per la funzionalità del bene vanno comunque sostenuti e la mancata effettuazione della stagione comporterebbe un risultato negativo nella gestione del centro di costo oltre che un danno d'immagine per l'Ente ed una perdita del valore immateriale dell'avviamento e del posizionamento del teatro Placido Mandanici tra le strutture culturali regionali e nazionali.

La mancata definizione dei contratti per gli spettacoli della stagione comporterebbe l'uscita del teatro "Placido Mandanici" dai migliori circuiti di distribuzione delle offerte artistiche e culturali con danno irreparabile per la vita culturale, sociale e aggregativa della città.

Si tratta di attività obbligatoria per legge, per quanto non tassativamente regolamentata (requisito quest'ultimo previsto per l'esercizio provvisorio e non ripreso dall'art. 188 del Tuel che qui deve trovare applicazione).

La Legge 22 Novembre 2017, n. 175, infatti, detta disposizioni in materia di spettacolo (oltre a delegare il Governo per il riordino della materia) e – prescindendo dall'emanazione dei decreti attuativi – fissa i principi cardine, gli obblighi di legge, elenca gli ambiti ed i beni di intervento per la politica dello spettacolo.

In base al codice dello spettacolo, le spese per l'organizzazione e l'allestimento di spettacoli a favore della collettività rientrano nelle attività istituzionali degli enti locali in quanto costituiscono un fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, nonché strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel Mondo.

I Comuni, giacché enti costituenti la Repubblica (unitamente a Città metropolitane, Province, Regioni e Stato), in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, hanno l'onere di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo.

In particolare, il comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 175/2017 stabilisce che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla presenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare, le attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione.

Anche la Legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007 – *Interventi a favore di attività teatrali* ed in particolare l'art. 2 – *Attività pubbliche per il teatro* che stabilisce che :

1. *La Regione, le province regionali ed i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze: a) concorrono a un equilibrato sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali; b) assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale; c) garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti; d) valorizzano le espressioni teatrali delle minoranze; e) promuovono la formazione professionale degli operatori.*
2. *Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, le province regionali e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed assicurando la coerenza degli interventi con le linee d'azione del Ministero per i beni e le attività culturali: a) riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità, ne valorizzano il ruolo e la funzione di interesse pubblico; b) affermano e tutelano il ruolo del teatro stabile delle minoranze linguistiche e ne promuovono lo sviluppo; c) riconoscono l'apporto culturale delle compagnie teatrali, ne sostengono la professionalità e la circolazione sul territorio e ne favoriscono l'attività; perseguono l'obiettivo di un'equilibrata diffusione dell'offerta e della fruizione teatrale, favorendo d) l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e la circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale; e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole; f) sostengono le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi; g) raccordano le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne; h) concorrono agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate o in passate destinate alle attività di spettacolo; i) sostengono e promuovono l'espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie; j) promuovono ed indirizzano la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo; k) sostengono il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare siciliana, del teatro e della musica popolare siciliana, del teatro delle marionette e burattini; l) promuovono il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti attraverso le attività teatrali; m) promuovono la presenza organizzata sul territorio del teatro della strada.*

L'art. 5 della Legge 5 dicembre 2007 n. 25, definendo i compiti obbligatori dei Comuni, recita: *1. I comuni concorrono, unitamente alla Regione ed alle province regionali, alla definizione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6, comma 1, e inoltre: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di teatri stabili presenti nel proprio territorio; b) elaborano proposte relative ai teatri ubicati nel proprio territorio ai fini della redazione del piano triennale delle attività teatrali di cui all'articolo 6 comma 1; c) promuovono l'attività teatrale e, in collaborazione con le province regionali, le attività di formazione e di educazione teatrale;*

Per quanto sopra descritto ed evidenziato appare evidente la legittimità della deliberazione e la sua coerenza con le disposizioni contenute nella deliberazione n. 134/2019/PRSP.

La gestione del centro di costo legato al teatro comunale non partecipa a determinare le criticità di bilancio, essendo prevedibile – sulla base dei dati storici – che le uscite finanziarie

vengano adeguatamente coperte dalle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti e dai contributi regionali.

In ogni caso, il Consiglio comunale, nel formulare idonee misure correttive, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, potrà assumere le proprie determinazioni anche in merito alla gestione del Teatro "Placido Mandanici"; così come l'Organo di revisione contabile potrà formulare eventuali rilievi in merito.

L'esecutivo, ribadendo la convinzione di avere agito nel rispetto della legge e delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 134/2019/PRSP, non potrà che applicare le misure correttive decise dall'organo assembleare e – per quanto di sua competenza – formulare i conseguenziali atti di indirizzo ai dirigenti.



IL SINDACO

Dott. Roberto Maresca